

Regolamento dell'Assemblea di Zona



Approvato in Presicce-Acquarica (Lecce) il 06 Maggio 2023



REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DI ZONA

-approvato in Presicce-Acquarica (Lecce) il 06 Maggio 2023-

Art. 1 - COMPOSIZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea AGESCI della Zona Lecce Ionica si svolge a partecipazione democratica diretta ed è composta, da tutti i componenti delle Comunità Capi, in rappresentanza di tutti gli associati censiti nei Gruppi della Zona, nonché dai Capi e dagli Assistenti Ecclesiastici censiti direttamente dal livello di Zona.

I componenti dell'Assemblea, che non hanno ancora conseguito la Nomina a Capo, partecipano con solo diritto di voto ed elettorato attivo.

L'Assemblea può essere svolta in presenza o da remoto, avvalendosi dei mezzi informatici, di telecomunicazione e di espressione del voto elettronico, purché sia possibile verificare l'identità di ciascun associato che partecipa o delega e vota mediante l'impiego di tali mezzi.

Non è consentito lo svolgimento dell'Assemblea in modalità mista. Per l'Assemblea, che si svolge in presenza, possono essere impiegati sistemi elettronici ed informatici di registrazione, di delega e di espressione del voto.

Art. 2 - REGISTRO DELL'ASSEMBLEA.

Un apposito registro dei componenti l'Assemblea è compilato a cura del Comitato di Zona. Tale registro può essere compilato sia su supporto analogico, sia su supporto digitale.

Esso è tenuto costantemente aggiornato, sulla base dei censimenti associativi e delle comunicazioni che i Capi Gruppo fanno pervenire nel corso dell'anno entro otto giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Il registro dell'Assemblea è pubblico.

Ogni componente l'Assemblea può prenderne visione e richiederne copia integrale o estratti.

Art. 3 - OSPITI E OSSERVATORI.

Possono presenziare all'Assemblea, anche da remoto, in qualità di ospiti o di osservatori:

- a) i Capi, AA.EE. e associati dell'AGESCI, anche non censiti in Zona;
- b) persone non censite nell'AGESCI, in rappresentanza di altre associazioni, gruppi o movimenti o a titolo personale, dietro invito motivato del Comitato di Zona o del Consiglio di Zona.

Essi possono esporre il loro pensiero avendone fatto richiesta ai Presidenti ed avendone ottenuta autorizzazione esplicita in relazione al singolo intervento. Tale autorizzazione può essere revocata dai Presidenti.

Eventuali Addetti-Stampa e Radio o TV, autorizzati dai Responsabili di Zona, possono partecipare senza diritto di intervento.

Art. 4 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea, convocata dai Responsabili di Zona, in sessione ordinaria, si riunisce in autunno ed in primavera, quest'ultima almeno 20 giorni prima della data di svolgimento del Consiglio Generale, per:

- a) votare la relazione annuale del Comitato di Zona;
 - b) stabilire il numero di componenti del Comitato di Zona;
 - c) eleggere, tra i Capi censiti nella Zona, i Responsabili di Zona e gli altri Membri del Comitato di Zona;
 - d) eleggere, tra i Capi censiti nella Zona, i Consiglieri Generali;
 - e) nominare e revocare, quando previsto, i soggetti incaricati di svolgere le funzioni di Organo di controllo, secondo quanto previsto dallo Statuto;
 - f) esercitare, quando previsto, le competenze inderogabili stabilite dal Codice del Terzo settore, limitatamente alle proprie competenze di livello territoriale, in conformità allo Statuto, ed allo stesso Codice del Terzo Settore;
 - g) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, di cui allo Statuto;
 - h) definire le politiche e gli interventi strategici della Zona e per verificarne la loro attuazione;
 - i) elaborare, discutere ed approvare il proprio contributo ed orientamento in ordine alle linee di indirizzo delle azioni prioritarie regionali;
 - j) elaborare, discutere ed approvare il proprio contributo ed orientamento in ordine agli argomenti oggetto di trattazione da parte del Consiglio Generale;
 - k) elaborare, discutere ed approvare il proprio contributo sugli orientamenti di politica associativa del livello nazionale che costituiranno le strategie nazionali di intervento approvate dal Consiglio Generale;
 - l) formulare indicazioni in merito al Programma di Zona per l'anno in corso ed al Progetto di Zona;
 - m) votare il bilancio consuntivo e preventivo, rispettivamente, dell'anno precedente e successivo e deliberare l'eventuale contributo economico aggiuntivo annuale, destinato al livello di Zona;
 - n) deliberare l'eventuale delega al Consiglio di Zona di tutte le competenze del Comitato, qualora il numero dei Gruppi che compongono la Zona sia inferiore al numero minimo indicato nel Regolamento: in questo caso l'approvazione e la verifica del Programma di Zona competono all'Assemblea di Zona;
 - o) revocare i mandati conferiti per elezione;
 - p) deliberare in merito a quanto altro inserito all'ordine del giorno.
- Periodicamente, in coerenza con la durata del Progetto di Zona, l'Assemblea ha il compito

di:

- a) leggere a livello di Zona lo stato dell'Associazione e la realtà giovanile;
- b) individuare e analizzare le esigenze degli associati censiti in Zona;
- c) verificare il Progetto di Zona giunto a scadenza;
- d) elaborare e deliberare il Progetto di Zona, definendone anche la durata.

Art. 5 - SESSIONE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria:

- a) per deliberazione unanime motivata del Comitato di Zona;
- b) per deliberazione motivata e sottoscritta da almeno 1/2 i componenti del Consiglio di Zona;
- c) su richiesta motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea.

In tali casi i Responsabili di Zona devono fissare la data di svolgimento della sessione straordinaria non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data in cui è stata deliberata o è loro pervenuta la richiesta di convocazione.

Art. 6 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea è convocata congiuntamente dai Responsabili di Zona, con avviso scritto di almeno 15 giorni precedenti la data di svolgimento, inviato a tutti i Gruppi, con posta elettronica certificata, a tutti i componenti, con posta elettronica ordinaria, e con la pubblicazione sul sito internet di Zona. Per la decorrenza dei termini fa fede la data di invio della posta elettronica certificata.

La convocazione reca l'indicazione della sede, della data, degli orari, dei punti all'ordine del giorno, del calendario dei lavori ed eventuali allegati relativi ai lavori assembleari.

Il bilancio deve essere fatto pervenire entro 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Con successive comunicazioni i Responsabili di Zona possono inviare altri allegati istruttori, utili per lo svolgimento dell'Assemblea.

Art. 7 - ORDINE DEL GIORNO E CALENDARIO DEI LAVORI.

L'ordine del giorno e il calendario dei lavori sono definiti dai Responsabili di Zona.

Non oltre il settimo giorno precedente la data di svolgimento dell'Assemblea è facoltà delle Comunità Capi della Zona o di singoli componenti l'Assemblea far pervenire ai Responsabili di Zona proposte motivate (ed eventualmente provviste di note illustrative) di nuovi punti all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno deve essere obbligatoriamente integrato dalle proposte pervenute entro i termini indicati al comma 2 quando le stesse sono presentate e sottoscritte da almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea.

L'ordine del giorno eventualmente integrato verrà portato tempestivamente a conoscenza dei Capi Gruppo, che ne cureranno l'informazione presso le rispettive Comunità Capi.

In casi eccezionali di comprovata necessità ed urgenza l'Assemblea, su proposta dei Presidenti e sentito il parere del Consiglio di Zona, può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno. In nessun caso tale procedura può essere utilizzata per modificare il Regolamento dell'Assemblea.

Art. 8 - UFFICIO DI PRESIDENZA.

L'Ufficio di Presidenza è composto dai due Presidenti, dal Segretario, dai due Scrutatori e dal Comitato mozioni.

All'inizio dei lavori l'Assemblea procede a:

- a) ratificare, con voto palese, la nomina dei Presidenti e di un/a Segretario/a, su proposta dei Responsabili di Zona;

- b) ratificare con voto palese la nomina di due scrutatori su proposta dei Presidenti;
- c) ratificare con voto palese la nomina del Comitato mozioni costituito da 2 membri su proposta dei Presidenti.

I Responsabili di Zona e gli altri membri del Comitato di Zona non possono far parte dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 8 bis - FUNZIONI DEI PRESIDENTI.

Compito dei Presidenti è quello di favorire il miglior funzionamento dei lavori assembleari, nell'osservanza del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento associativo AGESCI.

I Presidenti regolano la discussione e la votazione su tutte le deliberazioni proposte, assumendo ogni iniziativa ritenuta funzionale ed opportuna per favorire il più ampio dibattito.

I Presidenti possono, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno per esigenze e contingenze funzionali al buon andamento assembleare.

Le decisioni procedurali della Presidenza sono impugnabili nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 8 ter - FUNZIONI DEL SEGRETARIO E VERBALIZZAZIONE.

Il Segretario ha il compito di redigere e sottoscrivere il Verbale assembleare, su supporto analogico o su supporto digitale, che deve indicare un breve cenno dei fatti avvenuti, l'enunciazione delle questioni proposte, degli interventi avvenuti e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Ogni componente dell'Assemblea presente può richiedere che si inserisca nel Verbale una sua dichiarazione per intero o per estratto.

I Verbali, firmati per presa visione dai Presidenti e dai Responsabili di Zona, sono conservati a cura del Comitato di Zona secondo un indice cronologico, conformemente e quanto previsto dal Regolamento associativo AGESCI.

Art. 8 quater - FUNZIONI DEGLI SCRUTATORI.

Gli Scrutatori provvedono a tutte le operazioni di voto, a scrutinio palese e segreto, che possono prevedere anche l'utilizzo di strumenti telematici e digitali.

Gli Scrutatori, in collaborazione con il Segretario dell'Assemblea, provvedono a definire il *quorum* deliberativo ed elettivo assembleare, in conformità alle norme previste nel presente Regolamento.

Art. 8 quinquies - FUNZIONI DEL COMITATO MOZIONI E FORMAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE.

Nel corso dei lavori dell'Assemblea coloro che intendono proporre deliberazioni debbono depositarne il testo scritto, su apposito modulo analogico o digitale, presso il Comitato mozioni entro un termine che viene comunicato dai Presidenti all'apertura dei lavori assembleari.

Il Comitato mozioni esamina in via preliminare le proposte di deliberazione, apporta, ove necessario e d'intesa con i proponenti, modifiche formali o destinate a chiarirne la volontà ed il senso e coordina tra di loro proposte di deliberazione di contenuto analogo; fornisce, inoltre, ai Presidenti un parere di ammissibilità delle proposte di deliberazione.

Qualora sul medesimo argomento siano state presentate più proposte di deliberazione, esse vengono poste in votazione iniziando da quella che, se approvata, modificherebbe più radicalmente

la situazione esistente.

Qualora su una proposta di deliberazione vengano presentati uno o più emendamenti, essi vengono posti in votazione iniziando da quello che più si discosta dalla proposta iniziale; terminato l'esame di tutti gli emendamenti, la proposta di deliberazione verrà posta ai voti nella sua forma definitiva.

Art. 9 - DIBATTITO SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

Nel corso del dibattito assembleare nessuno può prendere la parola, se non dopo averla ottenuta dai Presidenti.

Gli interventi hanno luogo secondo l'ordine di iscrizione salvo diverso avviso dei Presidenti, che hanno facoltà di:

- a) revocare la facoltà di parlare, qualora l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione o per necessità funzionale allo svolgimento assembleare, anche eventualmente contingentando i tempi dell'intervento;
- b) contenere, sospendere o revocare il diritto di intervento; determinare la durata massima degli interventi e la durata complessiva della discussione su ogni singolo punto all'ordine del giorno, salvo diverso avviso espresso.

I Presidenti possono inoltre proporre all'Assemblea chi debba far parte di commissioni, che nel corso dei lavori si rendano necessarie per un più attento esame preliminare degli argomenti, per la stesura di mozioni o, comunque, per la redazione di documenti e atti idonei a facilitare il proseguimento dei lavori, in modo che su di essi l'Assemblea possa esprimersi in via breve.

Durante la discussione e salvo diversa disposizione dei Presidenti, nessuno può prendere la parola due volte sulla stessa proposta di deliberazione, eccetto che per richieste di chiarimento, mozioni d'ordine, fatto personale o richiamo al rispetto del Regolamento. Al proponente è altresì concessa la parola per la sola replica alla fine del dibattito relativo alla proposta di deliberazione dallo stesso presentata.

Art. 10 - DELIBERAZIONI.

Per deliberazione si intende una dichiarazione di volontà compiuta dall'Assemblea nell'esercizio della propria potestà prevista dallo Statuto e dal Regolamento associativo AGESCI.

Le deliberazioni dell'Assemblea si distinguono in elezioni, mozioni e raccomandazioni.

Le elezioni sono deliberazioni atte a designare i Capi che ricopriranno gli incarichi previsti dello Statuto. Esse si svolgono sempre a scrutinio segreto.

Le mozioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere vincolante sui destinatari. Le mozioni sono d'Ordine, se riferite allo svolgimento procedurale dell'Assemblea, o su Ordine del giorno, se riferite ai relativi argomenti.

Le raccomandazioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere di invito, suggerimento, consiglio senza vincolo di tempi e di modi di attuazione o esecuzione per i destinatari, salvo che non sia espressamente richiesto.

Le deliberazioni devono contenere tutti gli elementi necessari per una chiara espressione e comprensione della volontà e degli scopi circa quanto con esse disposto dall'Assemblea.

Le deliberazioni contenenti un dispositivo la cui attuazione o esecuzione comporta oneri economici devono indicare il limite di spesa ed i criteri di reperimento delle risorse, su cui il Comitato di Zona esprime un parere.

Il giudizio di ammissibilità delle proposte di deliberazione è rimesso ai Presidenti, sentito il parere del Comitato mozioni.

I Presidenti, sentito il Comitato mozioni, possono mettere ai voti una deliberazione per punti separati sia d'ufficio che su richiesta di uno o più componenti l'Assemblea presenti.

L'ordine con il quale vengono poste in discussione le proposte di deliberazione e gli eventuali emendamenti è stabilito dai Presidenti, sentito il parere del Comitato mozioni.

Art. 10 *bis* - MOZIONI D'ORDINE.

Coloro che intendono avanzare, in forma scritta, una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori hanno diritto a parlare alla fine dell'intervento in corso.

Il dibattito sulla mozione d'ordine è limitato all'illustrazione da parte del proponente, ad un intervento contro e ad un intervento a favore e la mozione viene quindi messa ai voti.

La mozione d'ordine risulta approvata qualora riporti il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti, deleghe comprese.

Art. 10 *ter* - MOZIONI SU ORDINE DEL GIORNO.

Le mozioni sono presentate in forma scritta e firmate da almeno tre componenti l'Assemblea.

Esse sono presentate presso il Comitato mozioni non oltre il termine orario comunicato dai Presidenti.

D'intesa con i proponenti, il Comitato mozioni può apportare modifiche che chiariscono il senso della mozione, nonché coordinare mozioni che abbiano contenuto analogo.

Sono improponibili le mozioni che non siano attinenti all'ordine del giorno.

Il Comitato mozioni può anche rilevare l'improponibilità di mozioni che siano in contrasto con lo Statuto o i Regolamenti AGESCI, dandone motivazione ai Presidenti.

L'improponibilità può essere anche rilevata d'ufficio dai Presidenti, che possono invitare i proponenti a ritirare la mozione, o anche -ove ne ricorrano i presupposti- proporre la trasformazione, totale o parziale, in raccomandazione secondo il presente Regolamento di Assemblea.

I Presidenti, sentito il Comitato mozioni, possono mettere ai voti una mozione per punti separati, d'ufficio, di intesa con i proponenti, o in seguito all'approvazione di una mozione d'ordine.

In caso di presentazione di uno o più emendamenti, la mozione è votata dapprima nella formula emendata, iniziando dall'emendamento che a giudizio dei Presidenti appare di contenuto più radicale, se tutti gli emendamenti proposti sono respinti dall'Assemblea, la mozione è votata nel testo originale.

La mozione di approvazione della Relazione del Comitato di Zona è votata per ultima.

Art. 10 *quater* - RACCOMANDAZIONI.

Le raccomandazioni sono presentate secondo le stesse modalità delle mozioni.

Esse possono riguardare anche punti non iscritti all'ordine del giorno.

Le raccomandazioni sono lette all'Assemblea a cura dei Presidenti e diventano vincolanti per il Comitato di Zona e gli Incaricati alle Branche solo se poste ai voti per esplicita richiesta dei proponenti ed approvate a maggioranza dei due terzi dei presenti, deleghe comprese.

Art. 11 - PUNTI NON ALL'ORDINE DEL GIORNO E QUESTION TIME.

Ciascun componente l'Assemblea, a titolo personale o a nome della Comunità Capi di cui fa parte, può interpellare i Responsabili di Zona, il Comitato di Zona nel suo complesso o gli Incaricati alle Branche, per ottenere nel corso dell'Assemblea chiarimenti, informazioni, dati o valutazioni su una singola questione, anche non iscritta all'ordine del giorno. La richiesta dovrà essere resa in forma scritta e depositata direttamente presso il Comitato mozioni nel corso dell'Assemblea e, comunque, non oltre il termine orario prestabilito a tale scopo.

Le risposte saranno rese direttamente di fronte all'Assemblea in un periodo prestabilito, di norma prima della chiusura della stessa. Ad esse non è ammessa replica.

Gli interpellati possono riservarsi la facoltà di non rispondere qualora la risposta comporti valutazioni su persone o richieda il ricorso a dati o informazioni non in possesso del Comitato di Zona. In tal caso, la risposta verrà resa successivamente in forma scritta e diffusa tramite Circolare di Zona.

Art. 12 - QUORUM.

L'Assemblea è costituita, in prima ed in seconda convocazione, se è presente un terzo degli aventi diritto, comprese le deleghe.

Sono considerati presenti coloro che sono registrati personalmente presso la Segreteria dell'Assemblea.

Qualora l'Assemblea non risulti validamente costituita, né in prima né in seconda convocazione, è convocata nuovamente in altra data con le stesse modalità, ma con validità costitutiva indipendente dal numero dei componenti presenti.

Art. 13 - MODALITA' DI VOTO.

Le votazioni dell'Assemblea si esprimono, a scrutinio palese, per simultanea alzata di mano o, in caso di deliberazioni concernenti persone, a scrutinio segreto.

Durante le operazioni di voto non è ammesso nessun tipo di intervento.

Il risultato delle votazioni è proclamato dai Presidenti, sentiti gli Scrutatori e il Comitato mozioni.

Art. 14 - VOTO INDIVIDUALE E PER DELEGA.

Ciascun componente l'Assemblea ha diritto ad un solo voto.

Egli non può raccogliere più di una delega scritta da parte di un altro componente assente, anche in calce all'avviso di convocazione. Il componente già presente non può farsi sostituire nel voto in caso di sopravvenuta assenza dall'Assemblea in corso.

In qualsiasi momento, su iniziativa dei Presidenti o a richiesta dei componenti l'Assemblea, può essere verificato il perdurare del *quorum* di presenze costitutive dell'Assemblea.

Art. 15 - CANDIDATURE, ELEZIONI E REVOCA MANDATI ELETTIVI.

Le candidature per le elezioni demandate all'Assemblea possono essere presentate da ogni componente della stessa, entro un termine che deve essere comunicato dai Presidenti all'apertura dei lavori assembleari. In nessun caso possono essere presentate candidature dopo la dichiarazione di apertura dei seggi elettorali.

Resta impregiudicata l'eleggibilità di qualunque Capo componente l'Assemblea, in possesso dei requisiti statutari per l'elettorato passivo e che abbia espresso la propria disponibilità,

indipendentemente dalle candidature.

Il risultato delle elezioni è proclamato dai Presidenti, sentiti gli Scrutatori e il Comitato Mozioni.

Per l'elezione del/della Responsabile di Zona è possibile esprimere una sola preferenza. Il/la Responsabile di Zona è eletto/a se ha ottenuto due terzi dei voti esprimibili come da *quorum* costituito nelle prime due votazioni; sono sufficienti la metà più uno nella terza votazione.

Per l'elezione a Membro del Comitato di Zona è possibile esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi del numero dei Membri da eleggere, arrotondato per eccesso. Il Membro del Comitato di Zona è eletto se ha ottenuto la metà più uno dei voti esprimibili, deleghe comprese. In caso di più candidati che abbiano raggiunto il *quorum* previsto, gli stessi risultano eletti in ordine di maggior preferenza nel numero di posti eleggibili.

Per l'elezione del/della Consigliere/a Generale è possibile esprimere una sola preferenza. Il/la Consigliere/a Generale è eletto/a se ha ottenuto i voti favorevoli della metà più uno degli iscritti all'Assemblea, deleghe comprese.

La revoca dei mandati elettivi può avvenire soltanto su richiesta scritta e motivata che deve essere inviata ai Responsabili di Zona almeno quarantacinque giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea prevista dal calendario; i Responsabili di Zona inseriscono il punto all'ordine del giorno e inviano la richiesta ricevuta congiuntamente all'avviso di convocazione assembleare.

La deliberazione sulla revoca è approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, deleghe comprese, indipendentemente dal numero dei presenti.

L'approvazione della deliberazione di revoca comporta l'immediata decadenza dal mandato.

Art. 16 - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI.

L'Assemblea delibera con maggioranza semplice dei presenti, deleghe comprese, salvo diversa previsione espressa.

Le deliberazioni approvate dall'Assemblea entrano in vigore alla data di pubblicazione di una "Nota" delle deliberazioni assembleari redatta a cura del Comitato di Zona e diffusa a tutti i componenti l'Assemblea per mezzo di una circolare inviata via e-mail entro trenta giorni dallo svolgimento dell'Assemblea.

Art. 17 - IMPUGNAZIONI.

Ogni deliberazione dell'Assemblea è invalida se adottata in contrasto con la Legge, lo Statuto e i Regolamenti AGESCI.

Ogni singolo componente l'Assemblea può impugnare la deliberazione mediante ricorso scritto e motivato ai Responsabili di Zona, entro trenta giorni dalla pubblicazione della "Nota" delle deliberazioni.

La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione delle deliberazioni assembleari, finché i Responsabili di Zona non decidono in merito, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 18 - CASSA DI COMPENSAZIONE E DOCUMENTI ASSEMBLEARI.

L'Assemblea non prevede cassa di compensazione.

I documenti e tutti gli atti assembleari nella loro formulazione integrale sono pubblici. Ogni componente l'Assemblea può prenderne visione e richiedere copia integrale o estratti.

Art. 19 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ASSEMBLEA.

Il Regolamento dell'Assemblea di Zona può essere modificato a maggioranza qualificata dei 3/5 dei presenti iscritti, comprese le deleghe, sulla base di una proposta di modifica preventivamente inserita all'ordine del giorno ed inviata insieme all'avviso di convocazione.

La modifica approvata dall'Assemblea entra in vigore con decorrenza immediata.

Art. 20 - NORMA FINALE.

Per l'interpretazione e per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento dell'Assemblea si deve far richiamo allo Statuto, al Regolamento associativo AGESCI e, in quanto applicabili, al Regolamento del Consiglio generale ed ai Regolamenti assembleari dei livelli superiori, nonché alle norme del Codice civile e del Codice del Terzo Settore.

Approvato in Presicce-Acquarica (Lecce) il 06/05/2023 all'unanimità con 206 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, deleghe comprese.



ZONA
LECCE IONICA
PUGLIA